




ASTE
GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Art 624 bis cpc

Il Giudice,

letta l'istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. di seguito riportata:


ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS C.P.C.



Premesso

- che fra le parti è intervenuto un accordo transattivo che prevede il pagamento rateale del dovuto;
- che è fissato, per la data 22.10.2025 l'esperimento di vendita delegata ed è interesse delle parti, in virtù dell'accordo raggiunto, sospendere la procedura ai sensi dell' art. 624 bis c.p.c. per 12 mesi dalla data odierna.

Tutto quanto sopra premesso,



RIVOLGE ISTANZA

L'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione affinché voglia sospendere, con effetto immediato e per 12 mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 bis c.p.c. la intestata procedura. La presente viene sottoscritta altresì

Castellani che assiste la parte debitrice

Rieti/L'Aquila, li 30/09/2025

Per accettazione ed accordo



rilevata la compresenza di n. 3 beni pignorati e quindi di n. 3 lotti, alcuni (nn. 1 e 2 già oggetto di vendita forzata) ;

rilevato che l'istanza ex 624 bis cpc può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto;


rilevato quindi di poter valutare l'istanza limitatamente al bene oggetto di vendita futura (lotto 3);

ritenuti sussistenti i presupposti di legge;

DISPONE

la sospensione parziale della procedura esecutiva fino a 30/9/2026, limitatamente al pignoramento sull'immobile di cui al lotto 3 (Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà su complesso immobiliare ad uso agricolo-produttivo, sito in Barete (AQ), fraz. Teora, via Forcella snc, composto da stalla-fienile e deposito attrezzi, piano T-1, cat D/10; confina con part. 722, part. 1486, part. 1340, part 267, part, 281, part. 282, strada comunale via L'Aquila; salvo altri. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Barete al foglio n. 23, part.lla 1485)

DISPONE



nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

AVVISA

- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;
- la sospensione della procedura, come da richiesta, fino al 30/9/26;
- effettuarsi ex art. 624 bis co I cpc la comunicazione al custode e la pubblicazione sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima del provvedimento;



Si comunichi con la massima sollecitudine alle parti, al custode e al professionista delegato.

16/10/2025

Il Giudice
Gabriele Quaranta

